

15 NOTIZIARIO

Periodico Informativo - Settembre 2004

ALGI
USMI



ASSOCIAZIONE LAUREATI
IN GIURISPRUDENZA
DELL' UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO

LA PAROLA AL PRESIDENTE

Cari amici, ogni Associazione, dunque anche la nostra, vive e cresce se è capace di costituire un crogiuolo riunificatore delle diversità. Pensiamoci: ognuno di noi è cittadino italiano ma anche europeo, professionista ma anche padre o madre, talvolta pedone talvolta automobilista, contribuente ed assistito, offerente e postulante al tempo stesso.

Le associazioni sollecitano la nostra appartenenza ad una di queste nostre funzioni sociali, ma ovviamente non possono farci dimenticare di rivestire anche le altre funzioni che convergono come un fascio sulle nostre personalità individuali.

Quindi il successo di una appartenenza si misura anche dal risultato creativo della convergenza, su di essa, delle altre funzioni.

Questo per far apparire meno banale quel che sto per dirVi: è molto interessante confrontarci con colleghi laureati, ex compagni di corso, che hanno intrapreso carriere diverse da quelle "canoniche", ma che hanno saputo portare in esse il comune bagaglio formativo della nostra Facoltà.

Penso alle testimonianze di Stefano Azzali e di Giorgio Pacifici (la mia "vicina" Maria Luisa Menozzi Cantele - a proposito: grazie Maria Luisa anche per il seguito della "quaderia" - ne tratteggia a dovere la figura) che sono stati ospiti dell'Associazione in questi ultimi mesi. Stefano Azzali si occupa molto bene di arbitrati senza fare né l'arbitro né il difensore (il che è già rimarchevole) ma organizzando e dirigendo egregiamente la Camera Arbitrale istituita in seno alla Camera di Commercio milanese. Giorgio Pacifici si occupa di tecnologie senza essere un tecnocrate, anzi individuando acutamente i progressi ma anche i limiti che l'informatica propone alla nostra vita quotidiana, personale e professionale.

Stimolati dalle loro esperienze, stiamo preparando un confronto fra un biologo ed un giurista, entrambi esperti di OGM, che ci spiegheranno lo stato dei problemi in una materia nella quale, sinceramente, nessuno ha capito granchè ma molti amano dettare regole.

Personalmente il Vostro Presidente qualche colonna più avanti si è cimentato con un argomento di bioetica che lo ha fatto riflettere e che sottopone alla Vostra attenzione senza pretese di aver scoperto la verità; saranno anzi graditi i commenti e le critiche, che pubblicheremo volentieri.

Per i prossimi numeri cercheremo di estendere la cerchia delle collaborazioni a chi sia in grado di farci capire cosa la società si attende dal futuro laureato in Giurisprudenza; il che significherà leggere un po' di meno tanto Maria Luisa che me, cosa che consigliamo a chiunque.

Buon lavoro a tutti.

Massimo Burghignoli



INCONTRO CON GIORGIO PACIFICI

Particolarmente vivace ed interessante è stata la serata del 4 maggio u.s. in cui Giorgio Pacifici, laureato in giurisprudenza presso la nostra Università e compagno di corso dei soci promotori dell'Algiusmi, ha presentato il libro: "Un Futuro che viene da lontano. Dalla Cinquecento ad Internet senza perdere le radici" edito da Franco Angeli.

Giorgio Pacifici si è occupato fin dagli inizi di tecnologie come responsabile dell'Ufficio Studio Ambientali IBM e come dirigente della Stet.

Successivamente è stato consigliere per le Tecnologie di diversi Ministri (Affari Europei, Agricoltura, Finanze, Ricerca Scientifica). Ha scritto diversi articoli e saggi per la tecnologia dell'informazione e problematica socio-politica del sistema occidentale. Con Pieraugusto Pozzi, dirige la collana editoriale Società dell'Informazione e della comunicazione edita da Franco Angeli e la pubblicazione on-line Teleforum News. Presiede il Forum per la Tecnologia dell'Informazione, associazione per la promozione culturale nel settore dell'ICT (Information and Communication Technologies) e Arco, Istituto per la Ricerca Comparata ed interdisciplinare.

Giorgio Pacifici ha conseguito, altresì, la laurea in Scienze Politiche ed ha lavorato presso l'Ufficio Studi dell'Ispi. Come sociologo, studioso di fenomeni politici ed economici ha diretto ricerche su aspetti della realtà socio-economica italiana e dei Paesi dell'America Latina (Mercosur) guidando numerose missioni economiche italiane.

Tiene altresì corsi annuali presso l'Institut d'Etudes Politiques di Parigi sui temi connessi alla società italiana contemporanea; in precedenza ha insegnato presso l'Università di Roma e la Luiss e in diverse università latino-americane.

Il libro che Giorgio Pacifici ha scritto con Gian Stefano Spoto, giornalista e vice direttore di RAI2, presenta il mutamento della società italiana a seguito dei grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi cinquant'anni con l'introduzione dei nuovi mezzi di comunicazione:

- la macchina;
- la TV prima in bianco e nero poi a colori, con tutti i cambiamenti nei programmi ed anche nelle leggi;
- l'informatica e Internet;
- la telefonia.

(segue)

(continua dalla prima pagina)

Il libro è corredato da numerose tavole statistiche del Centro Italiano di Ricerche e documentazione e completato dai divertenti inserti di Gian Stefano Spoto.

Particolarmente interessante appare l'aggiunta "senza perdere le radici"; infatti, come si auspica nella premessa, proprio perché il libro documenta la realtà del nostro paese l'auspicio è che nessuna innovazione, per quanto moderna e progredita, possa far dimenticare i veri contenuti umani che ci sono propri e che non devono essere scavalcati dai mezzi di comunicazione per quanto celeri ed efficienti.

Si è aperto un simpatico ed intenso dibattito. Giorgio Pacifici ha spiegato che, scrivendo il libro, ha tenuto presente quanto diceva saggiamente sua nonna: "denari e santità (si deve credere a) metà della metà"; per una esigenza di verità, infatti, la carta stampata offre certamente maggiori garanzie che Internet.

Chi scrive sui giornali firma gli articoli e se ne assume la paternità, mentre, attraverso il computer, si è invasi da informazioni della più varia natura difficilmente verificabili.

Oltre all'esigenza di verità, il nuovo mezzo presenta l'esigenza di sicurezza; non è assolutamente infrequente il blocco del sistema provocato dai pericolosissimi virus (a partire dal famigerato millennium bug).

Gian Stefano Spoto con toni vivaci e divertenti, richiamando i viaggi in carrozza a due piani, trainata dai cavalli, da Monza a Milano, ha detto che siamo chiamati a scegliere tra tecnologie buone e tecnologie non buone e/o contraffatte, e naturalmente tra uso buono e non buono delle tecnologie.

Le tecnologie sono soggette ad evoluzione continua tanto che non sarà lontano il momento in cui piccolissimi componenti (i quantum) sapranno collegarsi tra loro e costituire autonomamente un potentissimo sistema di comunicazione.

Maria Luisa Menozzi Cantele

LE CENE DELL'ASSOCIAZIONE

Le cene sociali continuano la tradizione di permettere ai soci di incontrarsi in spirito di amicizia e con animo disteso, godendo altresì dell'esperienza e degli stimoli intellettuali che ospiti di spicco vengono a condividere con noi.

Ultimamente abbiamo avuto tra noi il Dott. Giorgio Pacifici.

Ricordiamo, a proposito delle cene, che di queste viene data notizia a mezzo di e-mail.

Chi non l'avesse ancora fatto, è pregato di segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a: v.rossi@dejalex.com

BIOETICA: LA DIRETTIVA 2004/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 31 MARZO 2004 SULLE "BANCHE DEI TESSUTI"

L'Unione europea ha appena legiferato su una materia inconsueta per i più, ma di estrema rilevanza per la ricerca e la salute. Da molti anni i ricercatori vanno raccogliendo materiali biologici residui di operazioni chirurgiche (pensiamo alle biopsie od alle rimozioni di masse tumorali), ovvero richiedendoli dalle sale anatomiche in caso di morte del paziente, per poi provvedere alla loro stabilizzazione mediante crioconservazione ad azoto liquido oppure paraffinatura, e stoccaggio al fine di studio e ricerca. Oggi, con la terapia genica, questo materiale può essere trattato e reimpiantato nel paziente a scopo terapeutico.

Sono intuitivi i problemi di consenso, riservatezza dei dati, sicurezza, circolazione, che la materia comportava. Nel 1977 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, ha incaricato un gruppo di esperti di elaborare linee guida per l'ingegneria dei tessuti e la terapia cellulare. Il documento è stato completato e approvato "soltanto" ventun'anni dopo, nell'estate del 1998, quindi le "Linee guida per la sicurezza e la qualità della sperimentazione in terapia cellulare e per l'impiego dei 'prodotti dell'ingegneria dei tessuti' a scopo terapeutico, ovvero a scopo di trapianto su pazienti" sono state pubblicate sul Notiziario dell'Istituto Superiore di Sanità numero 5/99. La Direttiva 2004/23/CE giunge adesso (la pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 7.4.2004) ad uniformare la regolamentazione della materia; infatti gli Stati membri dovranno provvedere a recepirla entro il 7-4-2006.

Per comprendere il significato di questa regolamentazione è bene innanzitutto chiederci che cosa sia la donazione di organi o tessuti. Ovviamente non parliamo certo della donazione definita dall'art. 769 del Codice civile; nel nostro caso mancano infatti:

- l'elemento *patrimoniale*: parliamo di cose non commerciabili (art. 5 del codice civile);
- l'elemento *contrattuale*: le parti spesso neppure si conoscono e l'atto di disposizione viene effettuato il più delle volte in favore di persona (od Ente, nel caso di tessuti) nominata dalla Pubblica Autorità.

Sussiste, invece, lo *spirito di liberalità*, ovvero qualcosa che gli rassomiglia e che viene comunemente ritenuto spirito di *solidarietà*; quindi, azzardando una definizione, potremmo considerare la donazione di organi (o di tessuti che mantengano la propria funzionalità) come:

"L'atto unilaterale con il quale taluno, per spirito di solidarietà e nei casi consentiti dalla legge, rinuncia al diritto all'integrità del proprio corpo, per l'intero o per sue parti funzionali, in favore di persona od Ente consentiti od indicati a loro volta dalla legge".

L'intervento pubblico, espresso dalla legge e dall'Autorità Amministrativa che la regola e la applica, è elemento necessario della fattispecie, perché il diritto all'integrità fisica non è disponibile neppure all'interessato, e può quindi abdicarsi esclusivamente per finalità di pari rango (l'altrui salvezza, articolata in solidarietà, cura, ricerca a scopo terapeutico), verificata dalla Pubblica Amministrazione.

Va poi considerato che di atto abdicativo può parlarsi se ed in quanto la “porzione” corporea oggetto della disposizione abbia una funzionalità propria, ed essa sia - anche - idonea ad essere riprodotta su altro soggetto: rene, fegato, polmone, cornea, tessuto osseo o cutaneo.

Allorchè il materiale trapiantato, invece, non disponga di funzionalità propria, riproducibile su altri soggetti, ci troveremo di fronte a null'altro che ad un “rifiuto speciale” destinato, *per le eccedenze rispetto alle normali esigenze diagnostiche* (es: biopsia), ad essere trattato e smaltito. Dal punto di vista della comunità scientifica quel materiale, nato dalla sofferenza, è invece indispensabile alla ricerca, nonchè “raro”.

Per questi reperti, quindi, appare difficoltoso concepire un “atto di disposizione”, dal momento che il corpo non viene privato di nulla che non sarebbe comunque destinato all'ablazione per ragioni terapeutiche; né questo materiale va a sovvenire alcun altro soggetto individuato od individuabile. Permane, invece, lo spirito di *solidarietà*, sebbene assai attenuato rispetto alla donazione di organi, dal momento che il materiale viene destinato non immediatamente alle persone, bensì “alla ricerca”.

Per converso, il materiale biologico in questione contiene “dati sensibili” sullo stato di salute (ed ormai anche sulle caratteristiche genetiche) del paziente; ed è questa la materia che solleva maggiori problemi.

Ora, la normativa europea assimila cose diverse come le donazioni di organi e quelle di cellule o tessuti, ma ciò non è dovuto tanto ad una supposta comunanza “ontologica” delle due fattispecie, quanto ad altre ragioni, estremamente pragmatiche:

- in generale, le normative nazionali degli Stati membri non sono uniformi, neppure sulle categorie generali appena esposte;
- in particolare, per quanto attiene al consenso del donatore, anche i tessuti privi di funzionalità riproducibile su altri soggetti contengono informazioni riconducibili al paziente, informazioni che debbono essere considerate “dati sensibili” giacchè “*idonei a rivelare lo stato di salute*” (art. 4 lett. “d” del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2005);
- per quanto attiene alla conservazione, identificazione, tracciabilità dei tessuti e delle cellule, essi, al pari dei farmaci, possono diventare veicoli di terapia, quindi venire a contatto con altri soggetti.

A questo punto si comprende come l'atto di disposizione di organi (“donazione”) debba ritenersi irrevocabile (evidentemente: *dopo il prelievo*) per sua natura, dovendo assimilarsi alle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c.

Per quanto attiene alla revocabilità dell'atto di disposizione *prima* del prelievo, essa è invece pienamente consentita, in tema di donazioni di organi o tessuti dotati di propria funzionalità, sia dai principi generali (non esiste infatti un contratto, quindi una “proposta” ed una conforme “accettazione” del beneficiario atta a recepire e rendere irrevocabile la manifestazione di volontà dispositiva del beneficiario), sia, in modo espresso, dall'art. 23 della legge n. 91 del 1° aprile 1999.

Diverso è il problema per il tessuto o le cellule. Poiché non appare configurabile un “atto di disposizione”, la revocabilità del consenso va valutata alla stregua *non* del diritto alla integrità corporea, *ma* del diritto alla riservatezza; il che costituisce una complicazione, giacchè il momento del prelievo non risulta più significativo della scadenza del periodo di “revocabilità”; infatti, non parliamo più di materiale “in quanto tale”, ma delle informazioni in esso contenute.

La Direttiva 2004/23/CE ha quindi introdotto la riservatezza bilaterale delle identità di donatori e riceventi, ma ha lasciato agli Stati membri la tutela generale della riservatezza: va ricordata in proposito la speciale autorizzazione prevista dall' art. 90 del Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2005 - per il trattamento dei *dati genetici*.

Per quanto attiene al consenso previsto dall'art. 81 del Codice della Privacy in campo sanitario, ci si è posti in linea generale il problema della sua revocabilità. Mentre essa è espressamente prevista nel campo delle telecomunicazioni o del commercio elettronico, la legge non dispone in altri campi. Nel nostro caso non pare discutibile la irrevocabilità del consenso a stoccare i reperti, poiché dopo il prelievo essi hanno subito una trasformazione da rifiuti a materiale preparato da laboratorio; ma potrebbe ipotizzarsi l'interesse del donatore a revocare il consenso all'utilizzo delle informazioni relative alla sua malattia, al suo DNA, desunte dai reperti.

Questo interesse, però, viene interamente soddisfatto dall'anonimato garantito dalla Direttiva 2004/23/CE, e tale disciplina speciale esaurisce in sé ogni tutela ritenuta necessaria dall'ordinamento, non giustificando la revocabilità del consenso legittimamente espresso.

Non va poi confusa con la tutela della riservatezza dei dati, e neppure con il consenso al prelievo e stoccaggio dei tessuti o cellule, l'esigenza, tipicamente terapeutica, del donatore vivente che abbisogni del tessuto “trattato” per sottoporsi ad una terapia innovativa, magari realizzata proprio con la manipolazione genetica del “proprio” tessuto. Questa esigenza è espressione del generale diritto alla terapia più efficace, e sussiste anche in presenza del consenso “irrevocabile” al prelievo ed allo stoccaggio, nonchè al consenso “irrevocabile” al trattamento dei dati sensibili; ancora, essa prevale anche sulle esigenze di ricerca, quindi “l'ultima molecola” spetterà sempre al paziente donatore, se vivente e bisognoso di cure. Le “banche tessuti” dovranno quindi prevedere la permanenza di una idonea quantità di materiale per i pazienti viventi. Solo dopo la morte dei donatori, il materiale accantonato per questa occorrenza tornerebbe nella piena disponibilità della Istituzione.

Ciò premesso, c'è da chiedersi quale sia il regime giuridico del materiale raccolto, ossia se esso sia “di proprietà” delle Istituzioni sanitarie o di ricerca che lo hanno raccolto con il legittimo consenso del paziente; infatti, la “rarietà” del materiale e la molteplicità delle ricerche rendono assai rilevante questo problema.

Evidentemente il reperto non trattato, o “minimamente” trattato è una “cosa” non commerciabile, alla quale non appare adattabile il concetto di proprietà, che sottintende la commerciabilità od almeno la valutabilità economica della cosa. Si può quindi parlare solo di detenzione o possesso legittimi, che possono essere liberamente trasferiti, anche dietro corrispettivo, ma limitato alle spese connesse

con la conservazione ed il trasferimento. La “non proprietà” dei tessuti implica che la richiesta di consegna (ovvero il rifiuto di consegna) del materiale non possa essere arbitrario, ma debba conformarsi a principi etici, di buona pratica clinica e di laboratorio; esso andrà dunque valutato con la lente dell’amministrativista a preferenza di quella del civilista.

Le cose cambiano sensibilmente, però, con il *trattamento* dei tessuti, effettuato a scopo di ricerca o terapia. Il trattamento può dar infatti luogo ad *invenzioni*, anche suscettibili di private, o comunque a manipolazioni che *trasformano* il reperto iniziale in qualcosa di diverso, che dunque apparterrebbero intellettualmente, industrialmente e materialmente all’inventore o comunque al ricercatore (o più normalmente all’istituzione di ricerca).

Avremmo quindi un bene suscettibile di valutazione anche *economica*, la cui circolabilità sarebbe possibile, ancorchè limitata dalle norme sulle banche tessuti ed - eventualmente - da quelle che limitano l’ingegneria genetica. In questi casi i tessuti trattati divengono “di proprietà” della Istituzione al pari di qualsiasi altro bene economico.

Ma va anche considerato che persino il trattamento “minimo” di conservazione, quando protratto nel tempo, costituirà un investimento non trascurabile, senza del quale il tessuto avrebbe cessato di esistere in quanto tale (per averne un’idea: servizi privati di crioconservazione costano circa 15 euro all’anno per ciascun campione; e per una banca tessuti si parla di centinaia di migliaia di campioni). La conservazione stessa, quindi, sembra destinata a trasformare il tessuto o la cellula in qualcosa di diverso dal suo stato “naturale”: da residuo deperibile a materiale stabile per la ricerca; e questa trasformazione e successiva conservazione implicano investimenti e costi rilevanti. Se la trasformazione si verifica, essa è certo sufficiente a rendere l’Istituzione proprietaria a pieno titolo del tessuto esattamente come nel caso nel quale la trasformazione fosse più radicale e costituisse il risultato innovativo di una attività sperimentale o di ricerca.

Peraltro l’Istituzione potrebbe benissimo - anzi: dovrebbe - autofinanziare le proprie ricerche con lo sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale o di privativa industriale.

Questa materia dovrà essere opportunamente regolamentata dalla normativa nazionale di implementazione della Direttiva 2004/23 CEE, stabilendo ad esempio quali trattamenti comportino una trasformazione sufficiente a far sorgere il diritto proprietario del centro di ricerca (o della banca tessuti), ivi compresa la conservazione protratta oltre un determinato periodo.

La Direttiva 2004/23 CEE, ancora, non configura esattamente lo *status* giuridico delle banche tessuti, nel senso che lascia agli Stati membri la libertà di renderli “patrimonio” di Istituti di ricerca, ovvero di dotarli addirittura di propria personalità giuridica, in modo che costituiscano Enti a sé stanti, con i quali gli Istituti di ricerca intratterrebbero rapporti semplicemente contrattuali.

È rimarchevole notare come, fino a ieri, i principi generali della normativa sulla donazione di “organi” da viventi erano costituiti da:

- il consenso informato di donante e donatario;
- la gratuità;
- la revocabilità fino al momento dell’intervento.

La disciplina introdotta dalla Direttiva 2004/23/CE vi aggiunge, con estensione anche alla donazione di cellule e tessuti:

- l’accreditamento pubblico delle banche tessuti;
- la rintracciabilità nel percorso da donatore a ricevente e viceversa;
- il registro dei tessuti;
- la notifica di eventi e reazioni avverse gravi;
- il principio di gratuità della donazione, temperato dalla possibilità di riconoscere “un’indennità strettamente limitata a far fronte alle spese ed agli inconvenienti risultanti dalla donazione”;
- il controllo pubblicitario della promozione e pubblicità della donazione;
- la “base non lucrativa” dell’approvvigionamento di tessuti e cellule “in quanto tali”;
- il consenso informato, secondo modalità stabilite dai singoli Stati;
- la protezione dei dati e riservatezza;
- selezione e valutazione dei donatori;
- il controllo di qualità dei tessuti e cellule;
- l’istituzione del Responsabile della banca tessuti;
- la qualificazione del personale;
- la forma scritta per qualsiasi accordo relativo ad un intervento di terzi che influisca sulla qualità e sicurezza dei tessuti e cellule;
- la codificazione unica europea delle informazioni sui tessuti e cellule.

In particolare, l’allegato A alla Direttiva prevede un elenco dettagliato di “informazioni da fornire sulla donazione di tessuti e/o di cellule”.

Vale la pena di notare come la “base non lucrativa” sia prevista esclusivamente per cellule e tessuti “in quanto tali”, riconoscendo così indirettamente che gli stessi, se “trasformati” (e sarà compito del Legislatore nazionale definire i contorni di codesta “trasformazione”), assumeranno la natura di beni economici, a circolazione senz’altro limitata (fra banche tessuti egualmente accreditate); ma, fra gli addetti ai lavori, questa circolazione sarà libera, e per valori non indifferenti. Senza banche tessuti, infatti, non vi potrebbero essere ricerca, pubblicazioni, congressi, carriere, brevetti farmaceutici, e progresso nella sconfitta delle malattie oggi incurabili o difficilmente curabili. Se esaminiamo ad esempio il modello statunitense ci accorgeremo che le banche tessuti degli istituti di ricerca vendono, ed a caro prezzo, anche con offerte su siti internet, reperti cellulari o tessutari già preparati per l’esame microscopico; brevettano svariati ritrovati, e con le relative entrate finanziano la ricerca senza oneri (o con oneri minori) per lo Stato.

Questo modello organizzativo corrisponde a quello adottato anche dall’Unione Europea; e non potrebbe essere diversamente, dato che la circolazione delle informazioni nella comunità scientifica internazionale, e la conseguente nascita di una prassi accreditata, ha preceduto di gran lunga la normazione.

Massimo Burghignoli

LA QUADRERIA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO (Continuazione)

Sembra importante far osservare che, in realtà, la galleria dei ritratti dei benefattori è aggiornata anche ai nostri giorni.

In occasione della celebrazione della Festa del Perdono, lo scorso 24 marzo 2003, *dopo ventisei anni di interruzione*, è stata ripristinata l'antica e prestigiosa consuetudine dell'esposizione dei ritratti dei benefattori e sono stati esposti alcuni dei ritratti dei benefattori, eseguiti nell'ultimo quindicennio e mai presentati al pubblico.

Figurano tra i più recenti benefattori Emilia Rovida Sissa e Giovanni Sissa, ritratti in posa nel loro salotto da *Alberto Venditti*; Emilia Rovida Sissa, già benefattrice del Centro Nazionale Studi Manzoni, donò due pianoforti, uno alla Fondazione Giuseppe Verdi e l'altro all'Istituto dei Ciechi.

Ai coniugi Sissa fu dedicata la divisione pediatrica al II piano dell'Ospedale San Carlo Borromeo.

Arturo Gerli che rese erede universale l'Ospedale con l'impegno di mantenere la moglie colpita da grave malattia con usufrutto vitalizio, è ritratto in posa composta e un poco assorta, nella sua casa, da *Federico Boriani*.

Il medico Francesco Rosti, che lavorò presso il padiglione Ambrogio Bertarelli dal 1944 al 1974 e legò numerosi beni all'Ospedale, è ritratto da *Renzo Biasion*, in piedi, vestito del camice di medico con accanto gli strumenti del suo lavoro, i guanti, lo stetoscopio, ordinatamente posati sul tavolo.

Ida Bianchi Sibilla Manzotti è ritratta da *Giancarlo Vitali* sulla soglia di casa, il volto sereno ed illuminato mentre porge l'elemosina al postulante che si inchina avanti a lei con la mano tesa.

Particolarmente simpatico l'atteggiamento in cui sono ritratti da *Letizia Fornasieri*, il farmacista Adriano Grezzi e Liana Verpa Ghezzi; sullo sfondo risalta l'insegna della loro farmacia di Corso Lodi e il profilo arancione del tram che transita nella via.

I due coniugi passeggiano l'uno avanti all'altro, con le teste ravvicinate, cordiali e pieni di bontà.

Franca Agustoni Barbiano di Belgioioso è ritratta da *Wanda Broggi*, in posa austera in un dipinto a mezza figura; i coniugi Teresa Maria Giovanna Ponti Vaccarossi e Silla Vaccarossi sono ritratti da *Fabrizio Merisi*.

La galleria si arricchisce altresì di due allegorie: *Paolo Baratella* firma l'allegoria "l'amore e la pietà", in memoria di Teresa e Giuseppe Grilli; Teresa Grilli fu persona semplice,

vissuta sempre in famiglia e, desiderosa di commemorare la memoria dell'amato padre medico, chiese che anch'esso figurasse tra i benefattori; in mancanza di una fotografia della defunta per il tradizionale ritratto, l'artista eseguì un'opera allegorica ispirata al tema della pietà.

L'altra allegoria "Città italiane" in memoria di Emilio e Angela Lauria porta la prestigiosa firma di *Emilio Tadini* (1992).

L'omaggio di Tadini al benefattore Emilio Lauria con la rappresentazione di palazzi colorati, proiettati verso l'alto con la scritta "Pietas", che li sovrasta, vuole riferirsi all'attività di costruttore del benefattore che collaborò con Giò Ponti, realizzò le case di Via De Togni e di Viale Monte Rosa; progettò prestigiosi palazzi, quali l'Hotel Cavalieri, l'Hotel De La Ville in Corso Vittorio Emanuele, il Teatro Nuovo e alcuni palazzi di Corso Matteotti.

Maria Luisa Menozzi Cantele

Bibliografia:
Ospedale Maggiore di Milano.
Esposizione dei ritratti dei benefattori.
Festa del Perdono 24 marzo 2003
Silvana Editoriale

GLI OTTANTA ANNI DELLA NOSTRA FACOLTÀ

Venerdì 15 ottobre 2004 alle ore 9.00 nella Sala Napoleonica di Palazzo Greppi in Via S. Antonio 12 a Milano, la nostra Associazione e la Facoltà di Giurisprudenza celebreranno gli ottant'anni di quest'ultima.

I docenti ripercorreranno l'evoluzione delle rispettive discipline attraverso il ricordo dei loro predecessori.

Entro luglio sarà disponibile il programma definitivo sul sito dell'Associazione www.algiusmi.it

Il programma provvisorio è il seguente:

ore 9.00

Prof. Vincenzo Ferrari: *Saluto del Preside di Facoltà*
Avv. Massimo Burghignoli: *Saluto del Presidente dell'ALGIUSMI*

Prof. Giovanni Bognetti: *Introduzione: una breve storia*

Prof. Eva Cantarella: *I romanisti*

Prof. Antonio Padoa Schioppa: *Gli storici*

Prof. Vincenzo Ferrari: *I filosofi ed i sociologi*

Prof. Valerio Onida: *I costituzionalisti*

Prof. Enrico Vitali: *Gli studiosi di diritto ecclesiastico*

ore 13.00

Rinfresco.

ore 14.00

Prof. Ugo Carnevali: *I civilisti*

Prof. Giuseppe Tarzia: *I processualisti civili*

Prof. Giorgio Marinucci: *I penalisti e processualpenalisti*

Prof. Francesco Denozza: *I giuscommercianti*

ore 16.00

Coffee Break

Prof. Riccardo Luzzatto: *Gli internazionalisti*

Prof. Riccardo Villata: *Gli amministrativisti*

Prof. Gianfranco Gaffuri: *I tributaristi*

Prof. Mario Talamona: *Gli economisti*

ALGI USMI



ASSOCIAZIONE LAUREATI
IN GIURISPRUDENZA
DELL' UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO

Associazione Laureati In Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Milano

Facoltà di Giurisprudenza
Via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 Milano

Segreteria: C.so Porta Vittoria, 47
20122 Milano

Tel. 02 5519 2289 - Fax 02 5519 0564

e-mail: minosir@tin.it

www.algiusmi.it

Presidente Onorario: Vincenzo Ferrari

Presidente: Massimo Burghignoli

Presidente Uscente: Roberto Bossi

Vice Presidente: Roberta Clerici

Segretario: Mino Siracusa

Tesoriere: Anna Beretta

Consiglieri: Giovanni Beretta, Lorenzo Gagliardi,
Ilaria Li Vigni, Maria Luisa Menozzi Cantele, Sarah Molena,
Graziano Molinari, Carlo Monesi, Alessandra Ricci,
Maria Chiara Serpi

Direttore Notiziario: Giovanni De Berti

e-mail: g.deberti@dejalex.com

Comitato di Redazione: Massimo Burghignoli,
Maria Luisa Menozzi Cantele, Maria Chiara Serpi